

NORME SULLA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

Con l'istituto denominato "Cessione del Quinto dello Stipendio" si permette ad un lavoratore dipendente di ottenere un finanziamento che verrà restituito con rate costanti non dal percettore ma dal suo datore di lavoro, il quale provvederà mese per mese a versare direttamente alla società finanziaria la quota fissa concordata della retribuzione fino all'estinzione del debito.

In linea di principio la trattenuta sullo stipendio non può essere superiore al quinto dello stesso.

La materia è regolata dal D.P.R. 180/1950 (regolamentazione di sequestro, pignoramento e cessione di stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni) e dal relativo regolamento di esecuzione D.P.R. 895/1950.

E' stata pertanto regolamentata quella specifica forma di finanziamento che consente al dipendente che abbia ricevuto un finanziamento di restituire il proprio debito cedendo i suoi diritti su una quota del proprio stipendio maturato fino alla concorrenza del debito complessivamente contratto (c.d. montante lordo), importo comprensivo di capitale erogato, interessi, spese e commissioni.

Tale quota (che non può eccedere il quinto della retribuzione netta pensionabile goduta all'atto della cessione) verrà versata dal datore di lavoro direttamente alla società finanziaria. Prima però, è necessario che il contratto di cessione stipulato tra lavoratore e finanziaria sia notificato o accettato dal datore di lavoro ai sensi degli artt. 1264 e 1265 del codice civile.

La notifica o l'accettazione nei confronti del dipendente provoca il distacco del credito oggetto di cessione dalla diretta disponibilità del dipendente finanziato, per cui non potrà più opporre alcuna eccezione in relazione ad esso; nei confronti della società finanziaria fa maturare il diritto a ricevere le quote di stipendio via via che maturano; nei confronti dell'amministrazione ceduta vale a costituirla debitrice della società finanziaria fino a rispondere direttamente degli eventuali inadempimenti durante la fase del rimborso.

Ricapitolando, vi è un lavoratore dipendente (Cedente), che - a fronte del mutuo contratto con l'ente erogatore - si impegna per iscritto a cedere a quest'ultimo (Cessionario) parte della propria retribuzione. Il datore di lavoro (terzo ceduto) - a fronte della notificazione o dell'accettazione dell'atto di cessione - pertanto sarà obbligato a corrispondere la quota dello stipendio pattuita direttamente alla società finanziaria fino alla concorrenza del debito, mentre la parte rimanente continuerà a versarla al lavoratore.

Dal momento che la Cessione del Quinto dello Stipendio è una forma di restituzione di un finanziamento richiesto dal dipendente, a tale operazione si applica integralmente altresì tutta la normativa di carattere generale relativa al credito. Ne consegue che con l'entrata in vigore del D.L. 3 Maggio 1991, n. 143, convertito con modifiche con L. 5 Luglio 1991, n. 197, anche i finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio possono venire effettuate a titolo professionale soltanto dai c.d. intermediari finanziari, soggetti che devono essere dotati dei requisiti previsti dalla legge, quali essere costituiti in forma di società di capitale, avere un capitale sociale versato non inferiore ad un miliardo di lire, essere iscritti presso un apposito elenco tenuto dall'UIC, avere i partecipanti al capitale sociale e gli esponenti aziendali in possesso di determinati requisiti di onorabilità e di professionalità.

Tali intermediari devono inoltre adempiere agli obblighi di identificazione e di registrazione imposti per finalità antiriciclaggio. Alle operazioni di cessione del quinto dello stipendio si applicava la normativa relativa al credito: Titolo II, Capo II, sezione I (artt. 18-24) L. 19 Febbraio 1992, n. 142, di recepimento delle direttive CEE in materia di credito al consumo e di

TAEG, a cui si aggiunge il D.M. 8 Luglio 1992, contenente la disciplina ed i criteri di definizione del TAEG. Con tale normativa è stato introdotto il concetto di "Tasso Annuo Effettivo Globale", definito come un indicatore sintetico e convenzionale del costo totale del credito, costo che comprende il capitale, gli interessi, le commissioni, le spese di istruttoria e di mediazione.

Pressoché contemporanea era inoltre la L. 17 Febbraio 1992, n. 154 in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, che stabilisce obblighi di pubblicità e informazione, oltre a regole che devono seguire i contratti stipulati. Tutta la legislazione di cui sopra è stata poi trasfusa nel D.Lgs. 1° Settembre 1993, n. 385 - Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. E così gli intermediari finanziari sono oggi regolati dal Titolo V (artt. 106-114); la trasparenza delle condizioni contrattuali dal Titolo VI Capo I (artt. 115-120); il credito al consumo dal Titolo VI Capo II (artt. 121-126).

E' prevista inoltre dall'art. 16 L. 7 Marzo 1996, n. 108 (disposizioni in materia di usura), la figura del c.d. mediatore creditizio, ossia di chi mette in contatto un cliente con l'intermediario finanziario che erogherà materialmente il finanziamento richiesto. Chi esercita professionalmente l'attività di mediatore creditizio deve essere iscritto all' apposito albo consultabile sul sito dell' Ufficio Italiano dei Cambi , www.uic.it. Al mediatore creditizio si applicano in quanto compatibili le norme del Testo Unico bancario degli intermediari finanziari, nonché gli obblighi antiriciclaggio, ribaditi dal recente D.Lgs. 25 Settembre 1999, 374.

Infine, è necessario ancora sottolineare come la L. n. 108/1996 citata prevede all'art. 2 ai fini antiusura che trimestralmente il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, rilevi il c.d. tasso effettivo globale medio, ossia la media aritmetica dei tassi praticati per le operazioni effettuate dagli intermediari abilitati. Tali tassi vengono pubblicati in un apposito decreto ministeriale e nelle operazioni del periodo questi tassi possono venire aumentati non oltre la metà.

Superata tale soglia le relative operazioni vengono considerate automaticamente usurarie. La rilevazione dei tassi avviene specificamente anche per le cessioni del quinto dello stipendio e per le operazioni ad esse assimilabili. Affinché si possa perfezionare la fattispecie della cessione del quinto dello stipendio, a norma del combinato disposto del D.P.R. n. 180/1950 e degli artt. 1260 e segg. del codice civile è pertanto necessaria la sussistenza dei seguenti requisiti:

a) Un rapporto di lavoro subordinato che faccia sorgere in capo al prestatore dell'opera un diritto di credito (retribuzione).

b) La certezza del credito oggetto di cessione: sia nei riflessi attuali (retribuzione), sia in quelli futuri (diritto ad un qualche trattamento di fine rapporto), su cui riversare la cessione nel caso di cessazione del rapporto di lavoro prima dell'estinzione del finanziamento.

c) L'esigibilità del credito: il lavoratore deve essere effettivamente in attività di servizio in modo da maturare il diritto alla retribuzione.

d) La costanza del credito: ossia una congrua anzianità di servizio.